



**N.protocollo: 05/2008**

**Oggetto: MANOVRA SUGLI INTERESSI PASSIVI,  
AMMORTAMENTI E CONTRATTI DI LEASING**

**Data: 6 febbraio 2008**

La Finanziaria per il 2008, diventata la L. n.244 del 24 dicembre 2007, pubblicata sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.300 del 28 dicembre 2007, interviene in modo piuttosto ampio e incisivo anche in materia di reddito d'impresa.

In questa informativa diamo conto delle modifiche, piuttosto articolate, che interessano il comparto degli interessi passivi, oltre di quelle in materia di ammortamenti e leasing, argomenti questi ultimi dei quali avevamo dato un'anticipazione nella circolare mensile di novembre dello scorso anno. Segnaliamo, peraltro, che la versione definitiva della Legge Finanziaria per il 2008 è intervenuta in modo parzialmente diverso rispetto a quanto detto allora.

## L'INTERVENTO SUGLI INTERESSI PASSIVI

L'intervento in materia di interessi passivi si caratterizza, innanzitutto, per la soppressione di due delle tre disposizioni che regolavano la materia fino al 31 dicembre 2007: pro rata patrimoniale e contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese (cosiddetta *thin capitalization*). La soppressione interessa sia le imprese individuali e le società di persone da un lato (soggetti Irpef), sia le società di capitali dall'altro (soggetti Ires). Da tale soppressione deriva che, a far data dal 1° gennaio 2008, la deducibilità degli interessi passivi è regolata da due norme diverse per ciascun comparto impositivo. Infatti, per i soggetti Irpef, opera l'art.61 mentre, per i soggetti Ires, opera l'art.96 del Tuir, e le due disposizioni presentano notevoli differenze.

Quanto al primo gruppo di soggetti, si ha che la deduzione degli interessi passivi è ammessa nei limiti della percentuale che risulta dal seguente rapporto:

$$\frac{\text{Ricavi/proventi imponibili + ricavi /proventi esclusi}}{\text{Totale ricavi/proventi}}$$

Al numeratore si indicano i ricavi che concorrono normalmente alla formazione del reddito d'impresa, ma anche quelli che non vi concorrono poiché esclusi, come ad esempio i dividendi. Non vanno quindi a formare il numeratore i proventi tecnicamente definiti esenti, il che si può avere per la quota non imponibile delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni che godono di esenzione. Il denominatore, diversamente, accoglie tutti i ricavi e proventi conseguiti dall'impresa.

Da tale costruzione deriva che se un'impresa non consegue ricavi/proventi esenti, la deducibilità degli interessi passivi non soffre di alcuna limitazione, anche in presenza di dividendi parzialmente imponibili. Resta confermato che la parte eventualmente in deducibile non dà diritto ad alcuna ulteriore detrazione. Quanto ai soggetti Ires, per pervenire alla definizione della quota eventualmente in deducibile si deve operare una serie di passaggi.

Il primo passaggio consiste nell'individuare l'area di operatività della disposizione, nel senso che, come afferma la norma, possono soffrire di in deducibilità gli interessi passivi e gli oneri assimilati. Si tratta quindi di capire che valori possano essere ricondotti a questa ampia previsione e, in tal senso, non si può che rinviare al principio contabile I 1, integrativo del principio contabile 12, relativamente al commento alla voce C 17 del conto economico (interessi passivi e altri oneri finanziari), non senza verificare anche il contenuto della voce B 7 (spese per servizi). Da questa prima suddivisione



dovrebbe emergere che non soffrono di limitazioni le spese per servizi bancari e simili che non assumono natura di interesse passivo o onere finanziario in senso stretto.

Il secondo passaggio consiste nell'escludere dal valore complessivo degli oneri finanziari individuati secondo la regola appena proposta, la quota di interessi passivi che l'impresa è nella condizione di capitalizzare, vale a dire di portare ad aumento del valore o dei beni strumentali la cui acquisizione è direttamente connessa all'assunzione di un prestito, ovvero degli immobili merce che presentano identica caratteristica (anche per l'individuazione degli interessi passivi capitalizzabili il rinvio ai principi contabili 13, 16 e 24 è assolutamente necessario). Sul punto è opportuno ricordare che il principio contabile I 1 afferma che la scrittura contabile che si deve eseguire per rilevare la capitalizzazione degli oneri finanziari non comporta la rettifica della voce C 17, ma la movimentazione della Voce A 4 – Incremento di immobilizzazioni per lavori interni, e quindi, nell'ipotesi di capitalizzazione di interessi passivi in aumento del valore di una immobilizzazione materiale, la scrittura contabile sarà la seguente:

<b>B II – Immobilizzazioni materiali</b>	<b>a</b>	<b>A 4 – Incremento di immobilizzazioni</b>
--	----------	---

Questa tecnica di contabilizzazione ha un riflesso positivo sulla costruzione del risultato operativo lordo di cui si dirà tra breve.

A questo punto, il valore così determinato deve essere confrontato con gli interessi attivi di competenza: la quota di interessi passivi fino a concorrenza di quelli attivi è senz'altro deducibile.

Per l'individuazione di interessi attivi e passivi, oltre all'approccio secondo i principi contabili, è opportuno ricordare che anche la norma fiscale detta alcuni criteri, affermando che rilevano, tra gli altri, gli interessi attivi e passivi derivanti da:

- contratti di mutuo;
- contratti di leasing;
- emissione di obbligazioni e simili;
- ogni altro rapporto con causa finanziaria (quindi conti correnti, dilazioni di pagamento, ecc.).

Chiariamo con un esempio quanto detto fino a questo punto:

• Interessi passivi complessivi	1.000
• Interessi passivi capitalizzabili	200
• Interessi attivi	500

Gli interessi passivi senz'altro deducibili sono dati dall'importo degli interessi attivi, quindi 500. Al valore dato dalla differenza tra gli interessi passivi non capitalizzabili ( $1.000 - 200 = 800$ ) e gli interessi attivi di 500 (ovvero gli interessi passivi integralmente deducibili), differenza pari a 300, si applica la regola successiva, che prevede la loro deduzione nel limite del 30% del risultato operativo lordo (R.O.L.). Ed è la stessa disposizione che lo definisce, precisamente come segue: valore della produzione meno costi della produzione (in pratica la voce A – B del conto economico) + ammortamenti (voce 10 lett.a e b del conto economico) + canoni di *leasing* (da ricavare dalla voce 8 del conto economico). Quindi, schematizzando:

<b>Risultato operativo lordo</b>
=
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>
+
<b>Ammortamenti</b>
+
<b>Canoni di <i>leasing</i></b>

<b>R.O.L.</b>
=
<b>A - B</b>
+
<b>B 10 a) + B 10 b)</b>
+
<b>Valore da ricavare dalla voce B 8</b>
<b>costi per il godimento di beni di terzi</b>



Se dal descritto conteggio dovesse emergere un importo di 200, l'eccedenza di interessi passivi determinata secondo il primo gruppo di calcoli – 300 – sarebbe deducibile solo per un importo pari al 30% di 200, quindi per 60, rendendosi così indeducibile nell'esercizio un importo di interessi passivi per 240.

L'importo di 240 che, come si è visto, non è deducibile nell'esercizio, potrebbe essere in tutto o in parte recuperato grazie a due calmieramenti a regime e uno transitorio che prevede la norma:

1. la possibilità di recuperare la deduzione di quanto non dedotto in un dato esercizio se, in un esercizio successivo, dopo aver operato tutti i conteggi del caso, si ha un importo del 30% del R.O.L. superiore all'importo degli interessi passivi di competenza di detto successivo esercizio; si osserva, tra l'altro, che questa possibilità di riporto non subisce alcuna limitazione temporale;
2. la possibilità di utilizzare la quota di R.O.L. non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi in un dato esercizio – ci si riferisce quindi a situazioni in cui il 30% del R.O.L. era superiore agli interessi passivi, che quindi sono stati integralmente dedotti – ad aumento del R.O.L. di esercizi successivi; questa possibilità, tuttavia, potrà essere sfruttata a partire dal R.O.L. che si forma nell'esercizio 2010, quindi con un effetto sterilizzato sugli esercizi 2008 e 2009;
3. questa sterilizzazione va però coordinata con una disposizione transitoria, in funzione della quale per il 2008 - che, come detto, è l'anno dal quale si applica la nuova disposizione – e per il 2009 il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato rispettivamente di € 10.000 ed € 5.000; ciò significa, di conseguenza, che, per questi due esercizi, come minimo, si potranno dedurre interessi passivi fino a concorrenza dei due detti importi.

Un altro intervento in tema di interessi passivi, meno dirimente del precedente ma comunque piuttosto significativo, riguarda in generale le imprese immobiliari. Per queste è sempre stato problematico stabilire quali costi siano deducibili, con particolare riferimento agli interessi passivi. La posizione dell'Amministrazione Finanziaria, ma pure della giurisprudenza, è stata altalenante, a volte affermando che indeducibili sono solo gli interessi di funzionamento e non anche quelli di finanziamento, a volte affermando che anche questi ultimi sono indeducibili (in tal senso la risposta 7.5 della Circolare 6/E/2006), in contrasto con la reputata piena deducibilità di tutti i predetti componenti, sostenuta da parte della dottrina (norma ADC 156/2004) oltre che, almeno indirettamente, dalla stessa Amministrazione Finanziaria (R.M. n.178/E/01).

In questo scenario, si innesta una norma di interpretazione autentica contenuta nella Legge Finanziaria per il 2008, secondo la quale sono deducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione – quindi acquisto *tout court* o costruzione – degli immobili cosiddetti patrimonio, cioè non strumentali né per natura, né per destinazione, e nemmeno oggetto di compravendita. Essendo, come detto, norma di interpretazione autentica, essa interessa anche i comportamenti adottati in passato che hanno portato a dedurre i predetti interessi passivi in difformità dalla linea dettata dall'Agenzia delle Entrate. Si osserva, tra l'altro, che la deducibilità non è condizionata al fatto che il finanziamento sia garantito dall'immobile oggetto di acquisizione, essendo sufficiente che vi sia un nesso di scopo tra il primo e il secondo.

Inoltre, è previsto l'insediamento di un'apposita commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, che dovrà proporre un insieme di modifiche normative volte a semplificare e razionalizzare la fiscalità di questi soggetti. Ciò che qui però più interessa, è la disposizione che afferma che, fino all'introduzione di queste modifiche normative, non soffrono della limitazione in termini di deducibilità di cui si è detto prima gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. In questo secondo caso, seppure in via transitoria, si ha così la piena deducibilità di tali interessi passivi, ma ciò a condizione che vi sia una garanzia ipotecaria a garantire il prestito. Tuttavia non si dice che il finanziamento deve essere destinato all'acquisizione di questi immobili, potendosi così conseguire un possibile vantaggio – ma ciò sarà bene sia chiarito dall'Amministrazione Finanziaria –



contraendo un prestito (mutuo o conto corrente) dando in garanzia ipotecaria un immobile locato, e destinandolo genericamente al finanziamento dell'attività.

## L'INTERVENTO SUGLI AMMORTAMENTI

L'intervento in materia di ammortamento è, in sé, molto semplice: è soppressa la possibilità di stanziare quote di ammortamento anticipate ovvero accelerate, sebbene quest'ultima ipotesi sia stata praticata piuttosto raramente. La soppressione degli ammortamenti anticipati è da porre in stretta relazione con la soppressione della possibilità di operare deduzioni extra contabili, benché queste potessero avere ad oggetto anche componenti ulteriori rispetto agli ammortamenti.

La norma si applica a decorrere dal 2008, anche per processi di ammortamento già in corso. Di seguito si propone lo sviluppo di un piano di ammortamento di un bene acquistato nel 2008, con aliquota del 20%. Qui, peraltro, si deve tenere conto del fatto che, volendosi attenuare l'effetto delle nuove disposizioni nel primo anno di loro applicazione, si prevede che, per i beni nuovi acquistati nel 2008, non si deve operare la riduzione alla metà dell'aliquota di ammortamento:

	Dal 01.01.2008
<b>Anno 1</b>	20
<b>Anno 2</b>	20
<b>Anno 3</b>	20
<b>Anno 4</b>	20
<b>Anno 5</b>	20

## L'INTERVENTO SUI CONTRATTI DI LEASING

La Legge Finanziaria per il 2008 allunga la durata minima dei contratti di leasing per consentire la deduzione dei canoni. La deduzione dei canoni, infatti, è ammessa solo se il contratto ha una durata minima pari ai due terzi del periodo di ammortamento che si determinerebbe in funzione delle aliquote ordinarie di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Ciò vale, in generale, sia per i beni mobili sia per gli immobili, anche se, per questi ultimi, è introdotto un correttivo.

Quindi, prendendo ad esempio un bene con aliquota ordinaria di ammortamento del 10% (per questa operazione non si deve considerare la riduzione alla metà dell'aliquota dovuta nel primo anno di entrata in funzione del bene), la situazione comparata tra 2007 e 2008 è riassunta nella seguente tabella:

	2007	2008
<b>Coefficiente</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
<b>Periodo ordinario ammortamento (in mesi)</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>Durata minima del contratto (in mesi)</b>	<b>60</b>	<b>80</b>

Verificata la condizione della durata minima di due terzi, per un bene mobile non si hanno ulteriori verifiche da effettuare.

Per i beni immobili, alla condizione della durata pari ai due terzi del periodo ordinario di ammortamento, si aggiunge anche quella che richiede il rispetto di una durata minima di undici anni e una massima di diciotto (erano rispettivamente otto e quindici fino al 31 dicembre 2007).

Quindi, ipotizzando il frequente caso di un immobile la cui aliquota ordinaria di ammortamento è del 3%, si avrà che:

- Periodo ordinario di ammortamento: 34 anni;
- Durata minima del contratto: 23 anni.



# studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



Peraltro, considerando l'effetto del limite superiore, nel caso proposto la durata del contratto potrà, ma non necessariamente dovrà, essere ridotta a un valore non inferiore al limite di diciotto anni. Durate inferiori non consentono la deduzione dei canoni.

La norma entra in vigore dal 2008, ma solo per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio. Ciò significa che i contratti stipulati ancora nel 2007 consentono di accedere alla deducibilità anche se di durata inferiore ai nuovi limiti.

Una regola a parte vale per la durata dei contratti di leasing relativi ai veicoli a deducibilità limitata: la deduzione, sia pure ridotta secondo le note disposizioni, è ammessa a condizione che il contratto abbia una durata almeno pari al periodo di ammortamento che si determina in funzione delle aliquote ordinarie. Il che significa, posto che l'aliquota ordinaria è del 25%, che la durata del contratto non può essere inferiore a quattro anni.

L'intervento in materia di contratti di leasing non trascura l'effetto di indeducibilità degli interessi passivi compresi nel canone. Si prevede, infatti, che i cosiddetti interessi impliciti desunti dal contratto rilevano ai fini del calcolo di cui si è detto nella sezione dedicata agli interessi passivi, e come peraltro è previsto dalla stessa disposizione specifica.